

Civile Ord. Sez. 3 Num. 28217 Anno 2019

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 04/11/2019

Ud. 26/06/2019

ORDINANZA

CC

sul ricorso 7507-2017 proposto da:

TABAYOYONG RAUL, TABAYOYONG CAYABYAB RAULITO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
STICCA, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato EMILIO MALASPINA;

- **ricorrenti** -

contro

2019

1463

SIGNORE FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSTABELLA 12, presso lo studio dell'avvocato
FABRIZIO SIGNORE, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUIGI RICCIARDELLI, RICCARDO SIGNORE;
DI ROBERTO PIER FRANCO, elettivamente domiciliato in


contro

TABAYOYONG RAUL, TABAYOYONG CAYABYAB RAULITO, INA
ASSITALIA E ASSICURAZIONI GENERALI ORA GENERALI ITALIA
SPA, UNIPOL ORA UNIPOL SAI SPA, DI ROBERTO PIERFRANCO,
SIGNORE FABRIZIO, VALENTI LAURA, INA ASSITALIA SPA ,
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 303/2017 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

Raul Tabayoyong e Raulito Tabayoyong Cayabyab agirono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso di Rosario Cayabyab (convivente del primo e madre del secondo), avvenuto il giorno successivo alla nascita di Raulito, sull'assunto che lo stesso fosse da ascrivere a responsabilità dei sanitari che avevano prestato assistenza al parto;

a tal fine convennero in giudizio l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, nonché i medici Pier Franco Di Roberto e Fabrizio Signore i quali chiamarono in causa l'ostetrica Laura Valenti; tutti resistettero alla domanda attorea a chiamarono in manleva le rispettive assicuratrici;

il Tribunale di Roma condannò la sola Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni (liquidati in 400,000,00 euro in favore del convivente e in 600.000,00 euro in favore del figlio della vittima), disponendo altresì la manleva, per la quota del 35%, a carico della coassicuratrice Ina Assitalia;

la sentenza venne impugnata dalla Generali Italia (già Ina Assitalia) e, con appello incidentale, dalla Azienda Ospedaliera;

la Corte di Appello di Roma, disposta una c.t.u. medico-legale (non espletata in primo grado), ha riformato la sentenza, rigettando le domande attoree e compensando le spese di lite;

hanno proposto ricorso per cassazione Raul Tabayoyong e Raulito Tabayoyong Cayabyab, affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato), nonché Pier Franco Di Roberto, Fabrizio Signore, la Generali Italia s.p.a. e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

I Tabayoyong, il Di Roberto, il Signore e la Generali Italia hanno depositato memoria.

Considerato che risulta preliminare e assorbente il rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione in conseguenza della inidoneità delle procure alle liti rilasciate da entrambi i ricorrenti.

Considerato, quanto alla posizione di Raul Tabayoyong, che:

al ricorso è allegata una procura generale alle liti (autenticata dal Consolato Generale d'Italia di Los Angeles) rilasciata in data 9.10.2012 in favore degli avvocati Emilio Malaspina e Angela Speranza, che -fra l'altro- conferisce a detti professionisti la facoltà di resistere nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado emessa nella presente controversia;

di seguito alla suddetta procura è spillata una "procura alle liti", datata 16.3.2017, rilasciata dall'avv. Malaspina in favore dell'avv. Andrea Sticca di Roma e concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 303/17 della Corte di Appello di Roma, oggetto dell'odierno ricorso (sottoscritto dagli avvocati Malaspina e Sticca, che hanno dichiarato di agire «congiuntamente e disgiuntamente»);

la procura rilasciata dall'avv. Malaspina all'avv. Sticca è, all'evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui «la procura speciale richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale "ad negotia"; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a sé stesso né ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione» (Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995);

né può ritenersi che l'avv. Malaspina potesse comunque rappresentare e difendere il Tabayoyong in forza della procura generale del 2012, in quanto la stessa è stata rilasciata in data anteriore alla pronuncia di appello e difetta quindi del requisito della specialità (cfr. Cass. n. 1249/1992) e, altresì, perché il professionista non risulta iscritto all'albo dei patrocinanti in cassazione.

Considerato, quanto alla posizione di Raulito Tabayoyong Cayabyab, che:

non appare fondata l'eccezione di inidoneità della procura alle liti sollevata dal controricorrente Di Roberto sul rilievo che uno solo dei due difensori nominati è iscritto all'albo dei patrocinanti in cassazione: sebbene l'avv. Malaspina non risulti iscritto all'albo, deve tuttavia ritenersi che la nomina di un difensore privo di *ius postulandi* (quale appunto il Malaspina) non valga a invalidare la nomina del co-difensore avv. Sticca, iscritto all'albo dei cassazionisti e abilitato ad agire anche disgiuntamente;

risulta, invece, fondato il rilievo della nullità della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta, alla luce del principio secondo cui «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. n. 11165/2015; conf. Cass. n. 8174/2018);

nel caso specifico, infatti, l'atto allegato al ricorso consta di un "authentication certificate" e di una "certification" formulate entrambe in lingua inglese e prive di traduzione in italiano; né può ritenersi che la circostanza che risulti, invece, tradotta la procura generale alle liti ("general power of attorney for litigations") valga a integrare il requisito mancante, che concerne l'attività certificativa in sé;

Deve ritenersi pertanto che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Azienda Ospedaliera;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, 2° co. c.p.c. nel testo (applicabile *ratione temporis*) anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 263/2005, trattandosi di causa iniziata nell'anno 2005;

sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 26.6.2019

